



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 dicembre 2020
(OR. en)

13480/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0338 (NLE)**

**AVIATION 219
RELEX 946
RHJ 6**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/953 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro² ("accordo"), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.
- (2) L'articolo 21 dell'accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti ("comitato misto"), per garantire la gestione e corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.
- (4) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

¹ Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 12).

² GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avrà effetti giuridici sull'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto¹.
2. I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Cfr. documento ST 13481/20 all'indirizzo internet <http://register.consilium.europa.eu>